



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINE

Regolamento

Per la disciplina dei contratti

CC. P2 del 13-07-1993
e successive modifiche



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

P A R T E I

ART 1

Principi Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59 comma 1, della legge 142/90 e dall'art.1 comma 1 lett. m) della L.R. N°48/91
2. L'attività negoziale dell'Ente si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità per il miglior perseguimento dei fini pubblici;
 - c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
 - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.
3. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione autorizzativa a contrarre, adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta secondo le rispettive competenze ed indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente.

ART. 2

Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

ART. 3

La Legittimazione

1. In conformità ai principi generali dell'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi e nei limiti fissati dalle norme in vigore negli EE.LL.

ART. 4

Le Riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni, di cui agli artt. 24 e 25 della legge N°142/90 inseriti nell'ordinamento regionale con l'art. 1 comma 1/e, n.1 e 2, della legge regionale n°48/91.
2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione dell'Ente possono eseguirsi in economia sono disciplinati da speciale regolamentazione



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

P A R T E II

FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I

Sez. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5

Il Programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della L. 142/90, integrato dall'art. 1 comma f/e della l.r. n°48/91 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo. Il programma annuale è formato dal Consiglio Comunale tenendo conto del programma triennale di opere pubbliche di cui all'art. 3 della l.r. 21/85 e della l.r. 10/93.
2. L'inclusione di un OO.PP. nel programma di cui al comma precedente può avvenire solo in forza di progettazione della stessa redatta in conformità di quanto previsto nell'art. 5/bis della l.r. n°10/93; oltre alle linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi per la funzionalità delle opere stesse. /



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti e nei limiti di cui all'art. 3 della l.r. 21/85 come sostituito dall'art. 18 della l.r. n°10/93.
5. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari, che dovranno obbligatoriamente rispettare le norme dell'apposito regolamento che verrà predisposto ai sensi dell'art. 5 della l.r. n°21/85, come modificato dall'art. 22 della l.r. 10/93.
6. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti di massima esecutivi e le relative proposte operative

ART. 6

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'Ente le deliberazioni relative:

- a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- b) la contrazione di mutui;
- c) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni e servizi;
- d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Municipale.

2. Per il buon andamento dell'azione amministrativa la giunta municipale per la fornitura di beni e servizi è autorizzata dal Consiglio Comunale, in via generale, a deliberare modalità di scelta del contraente diverse dal pubblico incanto qualora la singola fornitura abbia un valore non superiore a £.20.000.000 (iva esclusa).

Sez. II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 7

Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto nel presente regolamento, la Giunta provvede:

- a) alla progettazione, avvalendosi degli uffici comunali, affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'Ente o per i quali sia dimostrata concretamente l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento ed a quello previsto dal precedente art. 5, comma 6;
- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 142/90, integrato dall'art. 1, comma 1/e, n°8 della l.r. 48/91, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56, comma 1, della legge 142/90, integrato dall'art. 1, comma 1/i, n.1 della l.r. 48/91.
- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 9, comma 2/e del D. Lgs 19 dicembre 1991, nei limiti previsti dalla normativa regionale;
- e) alla costituzione di commissioni di cui all'art. 67 della legge regionale n°10/93 per fornitura di beni;
- f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione, nei casi previsti della normativa comunitaria e regionale di cui all'art. 65 della l.r. n°10/93;



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione degli appalti nelle ipotesi previste dalla legge;
- h) all'approvazione delle perizie di variante e suppletive e degli atti di concordamento di nuovi prezzi, nei casi consentiti dalla l.r. n°10/93;
- i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere, con le modalità previste dall'art.26 della l.r. 21/85 e successive modificazioni;
- l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore;

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

La Giunta municipale propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

- 4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, la redazione del progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio Comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare provvedimenti di cui al precedente comma.
- 5. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876


PROVINCIA DI CATANIA

- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno e carico dello specifico capitolo di bilancio;
- b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art.56, comma 1, della L.142/90, integrato dall'art.1, comma 1/i, n.1, della l.r. n°48/91;
- c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.
6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
- a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art.56, comma 1, della L.142/90, integrato dall'art. 1, comma 1/i, n.1 della l.r. n°48/91;
- c) la deliberazione di aggiudicazione;
- d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
- a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante, secondo la vigente normativa;
- b) la deliberazione a contrattare di cui all'art.56, comma 1, della l. n°142/90, integrato con modifiche dall'art.1, comma 1/i, n°1 della l.r. n°48/91;
- c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.
8. Spetta alla Giunta comunale la competenza, anche per le diverse

tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc... Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

ART. 8

Relazione al Consiglio



1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale. Per le gare effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento la Giunta relaziona ogni 6 mesi.
2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

Sez. III

IL SINDACO

ART. 9


Programmazione delle gare di appalto

1. Il programma delle gare di appalto da esperire viene stabilito dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale, d'intesa con il responsabile dell'ufficio contratti.
2. Ogni bimestre viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà pubblicato il relativo bando, in base alle relazioni ed ai rapporti ed alle proposte dei vari uffici comunali.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
E
L'UFFICIO CONTRATTI

ART. 10

Sovrintendenza dell'attività negoziale

- 
- 
1. Il Segretario Comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Capi Settorie dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
 2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito, alla gara, ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa nei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale;
 - d) Alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara, nei casi previsti;
 3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture e agli affidamenti in concessione.

4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

ART. 11

L'attività di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'Ente nell'interesse dell'amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 71.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.


ART. 12

L'ufficio contratti

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, del funzionario responsabile della materia.
2. Il funzionario incaricato è responsabile degli adempimenti relativi alle procedure per la stipulazione dei contratti del Comune, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento.
3. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma il dirigente che attende l'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a

corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.

4. L'istruttoria di ogni e qualsiasi pratica avviene solo a seguito di relazione rapporto da parte dei vari settori e/o Servizi comunali, contenente anche la scheda di cui all'art.76 della l.r. n. 10/93 di seguito riprodotta in appendice.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials below it are smaller and more legible.

CAPO III

LE COMMISSIONI

Sez. I

LE COMMISSIONI DI GARA

~~ART. 13~~

Norma di rinvio

*vedi delibera CC
N. 110/2005*

1. Le Commissioni per le gare di appalto di opere pubbliche sono quelle previste dagli artt; 8 e seguenti della l.r. n°10/93 ai quali si fa rinvio.

~~ART. 14~~

Commissioni di gara per appalti di fornitura beni e servizi nonché di lavori a trattativa privata senza pubblicazione bando gara

Soppresso con Delibera C.C. del 11-02-2000

1. Le Commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Segretario Comunale per l'espletamento delle procedure relative ai metodi di gara previsti e nei limiti indicati dalla l.r. 10/93.
2. Le Commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.
3. Le funzioni di Presidente sono attribuite, con il provvedimento di cui al primo comma, al Segretario Comunale.

4. E' membro della commissione un funzionario del settore che ha formato la proposta di deliberazione che da luogo all'espletamento dell'appalto.
5. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati dal Segretario comunale al Sindaco.
6. Il Presidente della commissione comunica immediatamente al Sindaco l'esito della gara e affida al funzionario dell'Ufficio proponente il verbale della gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

ART. 15

Commissione di gara per appalti forniture beni con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per tali appalti la Commissione tenuta ad esprimere il parere avrà la composizione prevista dall'art.67 della l.r. 10/93. Mentre per le modalità di funzionamento si rinvia al Capo VI del presente regolamento.

T I T O L O I I I

PROGETTAZIONI E STUDI
INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I

ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI


ART. 16

Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
 - a) il progetto preliminare;
 - b) il progetto di massima;
 - c) il progetto esecutivo.
4. Gli elaborati a corredo dei livelli di progettazione di cui al comma precedente sono stabiliti dall'art. 5bis della L.R. N°21/85.
5. I progetti dovranno essere redatti in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. N°21/85.

ART. 17

Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni:
 - a) il piano regolatore generale;
 - b) le varianti generali del P.R.G.;
 - c) gli strumenti urbanistici attuativi;
 - d) incarichi professionali per indagini tecniche, ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.
- 

ART. 18

Prestazioni non soggette a convenzioni

1. L'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 16 e 17 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnico legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico.
3. Restano, peraltro, ferme gli altri adempimenti attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.


CAPO II

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE



ART.19

La committenza



1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, l'obbligo eretto a sistema di:



- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

CAPO III

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

ART. 20

Incarichi interni

- 
- 
1. Nella ipotesi di incarico interno la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene precisamente indicato il funzionario, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art.19
 2. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, l'Amministrazione si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario s'impone il criterio della prevalenza. Vigono in proposito i divieti e le incompatibilità previsti dalla L.R. N°10/93.

3. ~~Per~~ le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale--assicura il coordinamento fra i funzionari che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

6. Circa i compensi valgono le norme di cui all'art. 5 della l.r. 21/85 e successive modificazioni. I criteri di riparto sono i seguenti: (proposta)

ART. 21

Incarichi esterni

Rinvio

1. Per incarichi esterni ed i disciplinari tipo si fa rinvio allo speciale regolamento di cui al precedente art. 5, comma 6, da adottare ai sensi degli artt. 5 e 7 della l.r. 21/85 e della l.r. 10/93.

ART. 22

Concorso di progettazione

1. Per le opere di alta complessità tecnica od urbanistica o di rilevante interesse artistico, o comunque di importo presuntivo superiore a 10 milioni di ECU, si procede ad un concorso di progettazione secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 26 della l.r. 10/93.


CAPO IV

CONVENZIONI

ART. 23

Condizioni generali disciplinanti gli incarichi esterni

Rinvio



1. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 21 nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 19:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
 - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
 - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, ecc, in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
 - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
 - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
 - g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
 - i) il rinvio di tutte le controversie alla sede giudiziaria amministrativa;
2. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico.

ART. 24

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi


1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.
3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
 - a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
 - b) l'importo delle opere e forniture che l'amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
 - c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;

d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);

e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;

f) una quota per le spese impreviste.

4. Nei disciplinari d'incarico deve essere previsto quanto disposto dall'art. 64 della L.R. N°10/93 in ordine ai compiti del direttore dei lavori in materia di sicurezza dei cantieri.



TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 25

Ambito di applicazione

Nel presente titolo IV vengono regolamentate le procedure di scelta del contraente per gare di appalto da eseguire da parte dell'amministrazione comunale, nei limiti e con le modalità espressamente previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti e, specialmente, dalla Legge Regionale Siciliana N°21/85 come modificata e integrata dalla Legge Regionale Siciliana n. 10/93.

Per le procedure affidate alla competenza dell'ufficio regionale e delle Sezioni Provinciali dello stesso, si rinvia alle norme di cui agli artt. 8 e seguenti della cennata L.R.S. N°10/93.

CAPO V

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

ART. 26

La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone n'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano

finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame.

2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della Legge 142 dell'8.06.1990, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da provvedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
 - a) l'espressa approvazione del progetto o della spesa che lo stesso comporta;
 - b) per i lavori pubblici le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
 - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 - e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
 - f) l'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art.17 della L.R. N°10/93

5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve espressamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

CAPO II

FORME DI CONTRATTAZIONE

ART. 24

Le gare

Norme generali

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate, secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) Pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Anche le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale. Quanto agli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia di cui all'art.8 del D. Lgs. 19 dicembre 1991, n°406, mentre per le forniture di beni e servizi il riferimento è al D. Lgs n°358/92 e precisamente:

- a) procedura aperta, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedura ristretta, in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalla amministrazione aggiudicatrice;
- c) procedura negoziata, in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) bando di gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice una appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) avviso della gara: l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n°55 e dalla vigente normativa regionale vigente ed emendata. Per l'affidamento di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di ECU (I.V.A. esclusa) si osservano le norme di cui al D. Lgs 19.12.1991, N°406, e gli schemi dei bandi di gara allo stesso allegati come richiamati dl L.R.S. n°10/93;
- c) invito alla gara, mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte. Gli inviti a presentare le offerte per gli appalti, nei casi di

procedimenti esperiti dall'Amministrazione comunale ai sensi della L.R.S. n)21/85 e successive modifiche ed integrazioni, sono redatti in conformità al presente regolamento;

d) comunicazione di preinformazione, attraverso la quale vengono rese note le caratteristiche essenziali degli appalti.

e) avviso del risultato dell'appalto, relativo agli appalti di cui alla precedente lettera d).

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge n°131 del 26.04.83 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 01.02.1985.

5. Nel Bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi.

In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 25/2/1982, pubblicato nella G.U. N°208 del 30.07.82. Ove sussistano, ai sensi dell'art.7 della legge 10 dicembre 1981, n°741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25.02.1982.

6. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare e nei contratti clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

CAPO III

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

ART. 28

Il procedimento

- 
- 
1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento ordinario con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
 2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
 - b) ammissione dei concorrenti;
 - c) effettuazione dell'incanto;
 - d) aggiudicazione dell'asta;
 3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
 4. Il bando è redatto dai singoli settori proponenti, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato dal D.P.C.M. 10 Gennaio 1991, n°55. Il Bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il Bando di gara è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Per gli appalti di opere pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 12 del D. Lgs. 19.12.91 n°406 e si adottano i bandi di cui all'allegato D al predetto decreto, osservate le prescrizioni di cui al Ca. VI della L.R.S. N°10/93.

5. La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali e regionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime.

6. Per la pubblicità delle aste pubbliche valgono le norme di cui all'art.34 e 34/bis della l.r. n°21/85 e successive modifiche. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire all'autorità che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

ART. 29

I Metodi

1. L'asta pubblica secondo la natura del contratto può essere effettuata con uno dei metodi previsti dalla legge.

ART. 30

L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con i metodi stabiliti nel bando.

2. L'asta è presieduta dal Segretario Comunale, dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui agli articoli incidenti. Il Presidente della commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama

l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Le offerte inviate o presentate non possono essere ritirate. E' dichiarata deserta ove non sia stata presentata almeno una offerta valida.

3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 31, il Presidente e la commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n°827 e nell'art. 43 l.r. n°21/85 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per l'affidamento mediante asta (pubblico incanto) di lavori pubblici, si osservano le procedure di aggiudicazione stabilite dal D.Lgs: 19 dicembre 1991, n°406. Il Presidente, dopo l'espletamento della gara, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale, la quale procede all'aggiudicazione definitiva.

CAPO IV

LA LICITAZIONE PRIVATA

ART. 31

Definizione e procedimento

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal Bando, sono state invitate dall'Amministrazione Com.le.

2. Il ricorso a tale sistema è escluso per i lavori pubblici ed è consentito per l'acquisizione di beni e servizi. Le specifiche caratteristiche di beni e servizi per i quali è ammesso tale sistema di scelta del contraente sono quelle che la Regione Siciliana individuerà ai sensi dell'art. 65 della l.r. n°10/93.

Fino all'emanazione del Decreto Presidenziale è in ogni caso escluso il ricorso alla licitazione privata.

3. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
- b) pubblicazione della gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

ART. 32

Il Bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dall'ufficio proponente, con la supervisione del Segretario comunale, con l'osservanza di quanto stabilito:

a) dal D.P.C.M. 10 Gennaio 1991, n°55, per le gare soggette alla normativa nazionale.

I contenuti sono stabiliti:

a) in conformità al D.P.C.M. N°55/91 dall'allegato B per le gare d'importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa;

b) in conformità al D.Lgs; n°406/91 ed ai suoi allegati per le gare d'importo superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, e al D.Lgs n°358/92;

c) in conformità alla normativa regionale vigente;

Per la redazione si fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.

2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dall'Ufficio proponente a cura del funzionario del procedimento.

5. Le imposte di pubblicazione ove previste dalla normativa regionale e nazionale, sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 Ottobre 1984, n°687. La Giunta comunale autorizza un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate le spese relative alla pubblicazione.

6. La Giunta comunale stabilisce ogni due anni l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionale sui quali vengono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni.

7. L'Ufficio proponente predispone, annualmente l'elenco degli appalti conclusi con le seguenti indicazioni:

- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partecipanti;
- ditta aggiudicataria;

e lo trasmette al Sindaco il quale ne dispone la comunicazione:

- a) alla Giunta comunale;
- b) ai Capi Gruppo del Consiglio comunale;
- c) ai Presidenti delle Commissioni Consiliari;
- d) eventualmente alla stampa ed alle emittenti televisive.

ART. 33

Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve:

- a) essere redatta in carta da bollo, di valore competente;
- b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
- c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e modi di legge.

I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara; ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.

4. La domanda, con allegati i documenti, deve essere inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzata al Comune, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.

5. Il termine fissato dal bando per la ricezione dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio.

6. L'Ufficio proponente conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, una busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e di ricezione.

7. L'Ufficio proponente cura la conservazione delle istanze.

Per le domande pervenute oltre il termine fissato dal bando il protocollo registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.

8. Entro cinque giorni feriali dall'ultimo previsto per la ricezione delle domande, il responsabile dell'ufficio proponente informa il Segretario comunale del loro numero ed inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

ART. 34

La prequalificazione dei concorrenti

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario Generale e composta dal responsabile del settore competente per l'oggetto dell'appalto e dal funzionario che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienza rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. La Commissione entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.
4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, la Commissione, tramite il Segretario comunale, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi alla Giunta comunale. la Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre

10 giorni dal ricevimento della stessa.

ART. 35

Le Imprese ammesse od escluse

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse. 
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 20 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato. 
3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n°241 e alla l.r. n°10/91.

ART. 36

L'invito alla licitazione privata

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.. sono sottoscritti dal Presidente della Commissione e la loro spedizione avviene, a cura dell'ufficio proponente.
Dopo la scadenza dei termini per la ricezione di eventuali opposizioni da parte di ditte escluse. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito.

2. Per le ~~licitazioni~~ licitazioni private gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.

3. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.

4. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al comune a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

5. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento né ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);

b) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);

c) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalla predette;

d) Dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del capitolato e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di accettare le clausole del capitolato;

e) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 40 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;

f) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

6 Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;

b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;


c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua in cui debbono redigersi;

d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

7 Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 Gennaio 1991 n° 55. L'elencazione effettuata dal precedente quinto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

ART. 37

Rilascio copie documenti tecnici



1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio che viene introitato in bilancio, contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e che viene comunque a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al dirigente dell'ufficio, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

ART. 38

Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche

"raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 Giugno 1909, n°422 e dal R.D. 12 Febbraio 1911, n°278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice vesti di capo gruppo e di impresa singola.
4. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n°55 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune.
6. Nei rapporti fra Comune ed Associazioni temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti;
7. In conformità all'art. 19 della L. n°55/90, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ART. 39

L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento rispetto al prezzo base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
 - c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

ART. 40

Modalità per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a

mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro e firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario Comunale e dall'Ufficio PROPONENTE per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

ART. 41

Tornate di gara


1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo che quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

ART. 42

I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti fornitura di beni e per servizi,

sono effettuate con i metodi previsti dalla L.R. S. n)21/85 e successive modifiche e dal Decreto Legislativo n°358/92, ovvero:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
 - b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate;
 - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale;
 - d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media;
 - e) mediante offerta di prezzi unitari.
- 
- 

ART. 43

Le modalità della gara

1. La licitazione ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che via ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invito alla stessa ed è arredata, di regola con un tavolo idoneo per i lavori della commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. D' quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto che vengono ammesse al successivo

.. esame e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti gli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.

3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al membro Segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione dei concorrenti per irregolarità della documentazione, la commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi di esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti.

Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al componente Segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo art.46.
8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.
9. Per gli appalti soggetti alle disposizioni comunitarie, il verbale di gara deve contenere le notizie previste e deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee con le modalità stabilite dal predetto articolo.

ART. 44

Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.
2. L'approvazione della Giunta può essere negata:
 - a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua

e da far temere preconcepita volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;

b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

ART. 45

Comunicazioni all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dalle leggi regionali vigenti, nonché dalla legge N°55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 46

Comunicazioni alle imprese escluse

L'Amministrazione effettua le comunicazioni alle imprese escluse e le altre previste dall'art. 31 del decreto predetto.

ART. 47


La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19.03.90 n°55).

ART. 48

Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.
4. Le norme previste nel presente capo IV si applicano se compatibili anche per le altre forme di gara previste nel presente regolamento.



C A P O V

L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

ART. 49

Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 26.
- 
- 

ART. 50

Bando, Avviso ed Invito alla gara

Procedure di gara

Norme di rinvio

1. per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 della L.R.S. n°21/85, come sostituito dall'art. 41 della L.R.S. N°10/93.

ART. 51

Aggiudicazione

1. Il Presidente della commissione di cui alla L.R.S. n°10/93 trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora l'amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

agli artt. 53 e 55 della legge n°142 dell'8.06.1990 e della L.R.S. N°48/91.

3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le risponderenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alla proprie finalità, decidendo invece, in base al precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

C A P O VI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

ART. 52

1. Come previsto nell'art.85, comma 5° dello Statuto Com.le, è istituito l'Albo dei fornitori ai beni e servizi, distinto per categorie.
2. Le modalità di iscrizione e la tenuta dell'Albo e la pubblicazione dello stesso sono previste dallo Statuto comunale.

ART. 53

Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 25
2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui al Decreto Legislativo n)358/91 e al Decreto legislativo n)48/92 e alla L.R.S. n°10/93, in quanto applicabili.

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

3. Per gli appalti pubblici di forniture soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 15 Gennaio 1992, N°48, si osservano le norme dallo stesso previste, qualora applicabili:

- all'art. 2 - Appalti pubblici di forniture;
- all'art. 3 - Contratti di durata;
- all'art. 4 - Esclusioni.

ART. 54

Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti;
2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio competente e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno annuale, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, entro il mese di dicembre di ciascun anno.
4. Per gli interventi relativi alle forniture di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che presentano particolari caratteristiche peculiari pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il

costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso.

Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 15.

In ogni caso all'elemento prezzo non può essere attribuita un'incidenza inferiore al 75 per cento del punteggio globale.

ART. 55

Prestazione di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto, ma deve sempre indicare la scadenza.

ART. 56

Bando di gara per le forniture di beni e servizi

1. Per la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 49.

2. Per le forme di pubblicità delle gare che per il loro importo sono soggette alle norme di cui al D. Lgs. n°48/92 in quanto applicabile e al D.Leg. n°358/92 si osservano le disposizioni riferite ai Comuni e quelle di cui alla L.R. N°10/93
3. I bandi di gara sono redatti in conformità agli schemi di cui alla L.R.S. n°21/85 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La pubblicità avviene con le modalità di cui agli artt; 34 e 65 della L.R.S. n°212/85 come modificata dalla L.R.S. N°10/93.
5. Per la ricezione delle domande e delle offerte per le gare soggette, per il loro importo, alle disposizioni del D. Lgs; n°358/1992, si osservano le procedure ed i termini stabiliti predetto decreto legislativo e dalla norma regionale.
6. Le specifiche tecniche relative alle forniture sono contenute nei capitolati d'oneri e nei contratti relativi a ciascun appalto. Per le forniture che per il loro importo sono soggette al D. Lgs. n°48/92 si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 e le definizioni previste dall'allegato 5 allo stesso decreto, in quanto applicabili, mentre si rimanda alle norme previste dall'art. 8 del D.Leg. n°358/92 richiamate dalla L.R.S. N°10/93.

ART. 57

L'invito alla gara

1. Per le procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni stabilite dal Capo IV D. Lgs. 24 Luglio 1992, n°358, per gli appalti soggetti, per il loro importo, alla normativa prevista dal predetto decreto.
2. Per la ricezione delle domande e delle offerte si osservano i termini, le modalità e le procedure stabilite dal Capo II del cennato

D.Leg.n°358 /92.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi, le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo comunale e trasmissione all'albo reg.le degli appalti.
4. Per le procedure di prequalificazione relativa a forniture soggette per il loro importo, alle norme del D.Lgs. 4 luglio 1992, n°358, si osserva quanto stabilito da detto decreto. Per quelle d'importo inferiore si osservano le disposizioni di cui all'art. 36 del presente regolamento.

ART. 58

La Commissione per gli appalti concorso

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti-concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate all'art. 17, qualora la gara sia espletata dall'Amministrazione com.le;
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale prima della presentazione delle offerte.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

ART. 59

Procedura di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dal D.Lgs; 15 Gennaio 1992, n°48, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina, se ed in quanto applicabili. Diversamente sono da attuare le procedure previste dalla L.R.S.

N°10/93 che richiamano le norme di cui al D.Leg. n°358/92.

2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.
3. Il verbale relativo alla licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata preceduta da bando di gara, deve essere redatto in conformità alle vigenti norme.
4. L'Amministrazione provvede inoltre alla pubblicazione, dell'avviso relativo al risultato dell'appalto, ai sensi di legge.

ART. 60

Prospetti statistici

1. L'ufficio di Segreteria provvede alla redazione ed all'inoltro dei prospetti statistici previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n°48/92, in quanto applicabile e dall'art. 17 D.Leg. n°358/92, con le modalità e nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 61

Parere della Commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui alla l.r. n°10/93 prevista nell'art. 17 del presente regolamento, deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n°142 e di quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione la commissione comunale ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato,



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

escludendone dalla gara, secondo le prescrizioni di cui alla legge n°155/89 e di cui all'art. 68 della l.r. n°10/93.

3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento ai decreti legislativi n°358/91 e 48/92 in quanto applicabile alla l.r. n°21/85 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

C A P O VII

LA CONCESSIONE

ART. 62

1. La concessione a terzi è deliberata dal Consiglio Comunale nel caso in cui ricorrono le condizioni dell'art. 74 dello Statuto Comunale.
2. Il Conferimento della concessione deve sempre essere improntata a criteri che assicurino la partecipazione di pluralità di soggetti dotati di documentati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni di cui al comma precedente.

ART. 63

La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune oncede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto, accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti artt. 50 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto

~~diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto, accompagnato da un prezzo.~~

3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti artt. 49 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n°55.

La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.

Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo che l'ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
- b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione sen'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

4. Il Concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

- a) effettua studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
- b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
- c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
- d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare quelle stabilite dalla legge 19.03.90, n°55 e successive modificazioni;
- e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Le modalità ed i termini della gara sono quelli di cui all'art.42 L.R.S. n°10/93, che qui si intendono riportati integralmente.

ART. 64

1. Nel contratto di concessione deve prevedersi il controllo almeno comunale attraverso la costituzione di una commissione paritetica che verificherà la gestione e la tutela degli interessi degli utenti.
2. I componenti di detta commissione per la parte del Comune sono eletti dal Consiglio comunale. Essa è composta:
 - da due membri del Consiglio Com.le eletti con voto limitato ad uno, in modo da garantire la minoranza;

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

- da un rappresentante di associazioni del settore che operano nel Comune o di comitati di utenti, scelto dal Consiglio Comunale sulla scorta delle segnalazioni ricevute. (Art. 74, commi 3° e 4° dello Statuto Comunale).

C A P O VIII

LA TRATTATIVA PRIVATA ED IL COTTIMO FIDUCIARIO

ART. 65

La trattativa privata

modificato per delibera d. c.c.
N. 9 del 11.02.2000

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quanto l'Amministrazione com.le, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse. Tale forma di scelta del contraente è tassativamente indicata dalla vigente normativa regionale e comunitaria di cui alla L.R.S. N°10/93 e D.Leg. n°358;
2. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.
3. Gli appalti a trattativa privata di opere pubbliche non possono essere esperite se l'importo supera i 300 mila ECU - I.V.A. esclusa;
4. *Fatti salvi i casi in cui è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario, alla trattativa privata, all'appalto concorso o alla concessione di costruzione e gestione, le gare di appalto si svolgono con il sistema dei pubblici incanti.*



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità.

Nelle procedure di pubblico incanto non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. (art.40 L.R.S. 10/93)

ART. 66

Il cottimo fiduciario

Il ricorso al cottimo fiduciario è consentito per lavori urgenti e per lavori di manutenzione e comunque sino all'importo di £.150.000.000.

Il cottimo è affidato in base alle modalità stabilite con apposito regolamento che verrà approvato allorquando la Giunta Regionale siciliana avrà approvato il Regolamento tipo. I termini e le modalità di affidamento sono quelli indicati nell'art. 38 L.R.S. n)21/85 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 67

1. Nel ricorso al cottimo fiduciario ed alla trattativa privata, fermi restando i limiti e le modalità previsti dalla legge, devono sempre essere invitate tutte le ditte e imprese che operano nel settore o abbiano la sede legale nel Comune.



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

2. Per le forniture di beni e servizi devono sempre essere invitate tutte le ditte iscritte nell'albo comunale dei fornitori per la categoria oggetto della fornitura (art.85, comma 4° e 6° dello Statuto Com.le.

ART.68

Pubblicità di appalti affidati mediante cottimo fiduciario e
trattativa privata

Nel mese di gennaio di ciascun anno il Comune pubblica nel proprio albo, per quindici giorni consecutivi, l'elenco delle imprese e ditte alle quali siano stati affidati nell'anno precedente appalti per lavori e forniture mediante cottimo fiduciario e/ao trattativa privata. Gli elenchi dovranno indicare l'importo di ciascun appalto e quello degli appalti complessivamente affidati nell'anno precedente.

Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana a cura del Comune. (art. 52 L.R. 10/93).



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

T I T O L O V

IL CONTRATTO

C A P O I

ATTI PRELIMINARI

ART. 69

Documentazione antimafia

1. L'amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge n°55 del 19.03.90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professionali ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della Legge n°55 del 19.03.90, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo, nei limiti di importo previsti.

ART. 70

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare del prescritto deposito per le spese del contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto.
3. Rientra nella competenza del responsabile la rendicontazione di tale deposito, di concerto con l'Economo com.le.

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

4. Il conguaglio e la rendicontazione deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 71

Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante fidejussione bancaria, o, solo per la fornitura di beni e servizi, mediante fideiussione assicurativa.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle società di assicurazioni abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
5. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso e previo rapporto-relazione dei singoli responsabili dei vari Servizi interessati.

ART. 72

Autorizzazioni all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

ART. 73

Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge n°2440 del 18. Novembre 1923:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) con con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

ART. 74

Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge al Sindaco qualore il caso di scritture private non necessitanti di ufficiale rogante.
2. Resta attribuita al Sindaco la stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali di garanzia. Tale funzione, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, è esercitata dall'Assessore delegato a sostituirlo.



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

ART. 75

L'Ufficiale



1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche, come previsto dalla legge.



ART. 76

I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del responsabile dei contratti; Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono al Settore Affari Generali.
4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

dalla legge.

5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

ART. 77

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. N°642 del 26.10.1972, modificato dal D.P.R. N°9356 del 30.12.1982 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a £.50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a £.100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

ART. 78

La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorno dalla data di repertoriazione dell'atto.

ART. 79

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'amministrazione si applicano, ai fini della

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del codice civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali, stante la loro natura normativa e non contrattuale.

T I T O L O VI

SECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

ART. 80

Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere, i lavori e le forniture compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 81

Sub-appalto

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge n°55 del 19.03.90 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modificazioni e norme integrative disposte, con effetto dal 01.01.1993, dall'art. 34 del D. Lgs. 19.12.91, n°406. Le disposizioni predette si applicano anche ai partricolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. L'istruttoria delle richiesta di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dal dirigente dell'Ufficio e del Settore tecnico competente, in sede di gara, se di competenza comunale. I predetti funzionari a conclusione dell'istruttoria, propongono l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo il relativo verbale.
3. L'autorizzazione viene poi concessa dalla Giunta comunale a tutte le

condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19.03.1990, n°55 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
5. Il sub-appalto non è consentito nei casi previsti dal 1° comma art. 47 della L.R.S. N°10/93 (art. 9 1° comma lett.b) e 2° comma lett.b) D.leg. n°406/90 "Trattativa privata") del 2° comma art. 47 L.R.S. n°10/93.

ART. 82

Consegna dei lavori

1. Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ed eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto salvo che condizioni di forza maggiori non consentano diversamente.

ART. 83

Variazioni all'opera

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguentemente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo

di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.
4. Nell'esecuzione delle opere pubbliche si osservano, per le perizie di variante e suppletive, le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 20 della legge 30.12.1991, n°421, nonché le prescrizioni di cui all'art.43 L.R.S. N°21/85 come sostituito dall'art. 54 L.R.S. n°10/93

ART. 84

I termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabilite nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altri simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedono utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. N°1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'amministrazione ai termini del capitolato speciale.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

ART. 85

Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nel caso in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi ^{non} previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui al R.D. N°350/1895 e alla L.R.S. N°10/93.

ART. 86

Modalità di pagamento

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. N°627 del 30 giugno 1972, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi, nel rispetto delle norme di cui all'art. 54 L.R.S. n°10/93.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazione sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2. 03. 1989, N°65, convertito nella legge 26.04.89 N°155)
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto col mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolati dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L.



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

28.02.83, n°55, convertito dalla legge 26.4.83, n°131.

ART. 87

La revisione prezzi e prezzo chiuso

1. Per i lavori pubblici è esclusa la revisione dei prezzi.
2. E' consentito il ricorso del sistema del prezzo chiuso, nei casi previsti dall'art. 56 della L.R.S. N°10/93.
3. Il sistema del prezzo chiuso è regolato dalle norme di cui all'art. 57 della L.R.S. N°10/93.

ART. 88

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio Tecnico Comunale. Per gli incarichi esterni si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 10/93.
2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

ART. 89

Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione per il tramite del Capo Settore tecnico esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

funzionalità dell'opera complessivamente considerata, come previsto dall'art.17 della L.R. N°10/93.

ART. 90

Contabilità dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dell'art. 37 1° comma del R.D. N°350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26.04.1983, n°131.

ART. 91

Il collaudo

1. Per il collaudo si applicano le disposizioni dell'art. 26 della L.R. N°21/85 come modificato dall'art.62 della L.R. N°10/93.

ART. 92

Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

T I T O L O V I I

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 93

La normativa CEE e nazionale.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità Economica europea o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia e regionali.
3. Compete all'Ufficio Affari Generali raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.
4. Hanno vigore per le gare d'appalto di competenza comunale e che si riferiscono a fornitura beni e servizi di importo a base d'asta inferiore alla soglia comunitaria i metodi di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione previsti dal R.D. N°817/1924, ai sensi degli artt. 65 6° comma e 68 della L.R.S. N°10/93.

ART. 94

1. Gli schemi di convenzione e/o Capitolati di appalto per la fornitura di beni o servizi sono approvati dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art.85, comma 7°, dello Statuto Comunale.

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Cod. fisc. 00243240876

PROVINCIA DI CATANIA

ART. 95

Entrata in vigore

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame da parte dell'Organo Regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto comunale.
3. Esso viene tenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Affari Generali in libera visione del pubblico.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Copia di Deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 45 del Reg.

Data 10-03-94

OGGETTO: Modifica ed integrazione regolamento per la disciplina dei contratti adottato con deliberazione consiliare n. 92 del 13-7-1993. Artt. 13 e 14.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno Dieci, del mese di Marzo alle ore 17,45, nella sede municipale.

Il Commissario straordinario dott. Francesco Fazio nominato con D.P.R.S. n. 43 del 10.02.1994 con la partecipazione del Segretario Generale dott. Maria Elisa Alfino;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lett. i), della legge regionale n. 43/1991, hanno espresso parere come da allegato;

Visto l'attestato del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 03.12.1991, come da allegato.

Vista la deliberazione consiliare n. 92 del 13-7-1993 avente per oggetto: "Adozione del regolamento per la disciplina dei contratti";

Vista la decisione del CO.RE.CO. sez. Centrale di Palermo in data 22-9-1993 prot. 2606/2367;

Vista la deliberazione consiliare n. 123 del 18-10-1993 avente per oggetto: "Adozione regolamento per la disciplina dei contratti deliberazione consiliare n. 92 del 13-7-93-Presa atto decisione CO.RE.CO di Palermo prot. 2606/2367 in data 22-9-93", esecutiva per decadenza dei termini;

Visto l'art. 13 del predetto regolamento "Norma di rinvio" che prevede che le commissioni per le gare di appalto di opere pubbliche sono quelle previste dagli artt. ~~8~~ 8 e segg. della L.R. n. 10/93 ai ~~quali~~ quali si fa rinvio";

Considerato la necessità di integrare detto articolo con l'aggiunta di una norma transitoria che preveda, nelle more della costituzione e dell'insediamento degli uffici e degli organi previsti dal capo 1° della L.R. n. 10/93, la composizione della Commissione per le gare di appalto di opere pubbliche;

Visto l'art. 14 del regolamento che prevede la composizione delle commissioni di gara per appalti di forniture di beni e servizi nonché di lavori a trattativa privata senza pubblicazione del bando di gara;

Considerato che in detto articolo al comma ~~2°~~ 3° è previsto che le funzioni di Presidente di ~~Comune~~ sono attribuite al segretario Comunale;

Ritenuto di dovere integrare detto articolo prevedendo la possibilità da parte del segretario generale di delegare le funzioni di Presidente di gara ad un funzionario del Comune di livello apicale;

Considerato che le superiori modifiche sono conformi ai principi stabiliti nel titolo VI° dello Statuto Comunale;

Assunti i poteri del C.C. data la necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica delle norme regolamentari di che trattasi;

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo EE. LL. Regione Siciliana,

DELIBERA

- Di modificare ed integrare per i motivi di cui ⁱⁿpremissa il vigente regolamento per la disciplina dei contratti adottato con deliberazione Consiliare n. 92 del 13-7-1993 come segue:

Capo 3° - sezione 1^a art. 13 viene integrato con il seguente comma:

- Le commissioni per le gare d'appalto di opere pubbliche fino alla costituzione ed all'insediamento degli uffici e degli organi previsti dal Capo 1° della L.R. n. 10/93 sono costituite con provvedimento del segretario generale e sono composte da tre membri effettivi e cioè
 - dal segretario generale o suo delegato: vice segretario o responsabile dell'area Tecnica o Capo settore
 - da due dipendente di qualifica non inferiore alla 8^a (Ottava Qualifica);
- Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore alla 6^a.

L'art. 14 comma 3° viene modificato ed integrato come segue:

Le funzioni di Presidente sono attribuite, con il provvedimento di cui al primo comma, al segretario comunale o suo delegato: vice segretario o dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla 8^a (Ottava Qualifica).

COMUNE DI MILITELLO VAL CATANIA

Approvato e sottoscritto: **RI PUBBLICATO IN QUESTO ALBO.** per ogni effetto di legge
a partire dal 24.05.94 ai 08.06.94
Militello V.C., li 13.06.94
Il Segretario

IL MESSO NOTIFICAT: E
Varchitta Antonino
IL SEGRETARIO GENERALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to. dott. Francesco Fazio f.to. dott. Maria Elisa Alfino

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 13/03/94 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- Con lettera n....., in data, è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (Art. 15, commi 3 e 4);
- Con lettera n. 3022, in data 11 MAR 1994, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

IN QUANTO:

- è soggetta al controllo per legge (art. 15, comma 1);
- ne ha fatto richiesta la stessa giunta comunale (Art. 15, comma 2);
- ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare ovvero n..... consiglieri (Art. 15, comma 3);
- ne ha fatto richiesta un quinto dei consiglieri ritenendola viziata di incompetenza ovvero assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (Art. 15, comma 5).

Il Messo Comunale ORE

Il Segretario Generale

IL MESSO

Dott. M. E. Alfino


f.to. Antonino Varchitta

f.to. Dott. M. E. Alfino

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13/03/94 al 27/03/94 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE DI PALERMO

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 18, commi 1 e 2) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).
- E' stata annullata dal Co.Re.Co. nella seduta del n.....

Prot. N. 376/3784 Seduta del 7/4/94
f.to:

Il Segretario Comunale

f.to.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li



Il Segretario Comunale



COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
- Provincia Regionale di Catania -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° <u>9</u> del Reg.	OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina dei contratti adottato con deliberazione consiliare n.92 del 13.7.1993.
Data <u>11-2-2000</u>	

L'anno duemila _____ il giorno undici del mese di febbraio alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) CONIGLIONE Carmelo	P		11) PIRRELLO Leonardo	P	
2) CARRERA NULLA Nicola	P		12) MELLONE Nicolò		A
3) LO BIANCO Salvatore	P		13) BELLUOMO Marcello	P	
4) COMPAGNINO Sebastiano	P		14) RUSCICA Filippo	P	
5) PISANO Francesco	P		15) RAGUSA Pasqualino	P	
6) LISCIANDRANO Antonino	P		16) CAMPISI Salvatore	P	
7) EREMITA RUSCICA Paolo	P		17) ASTORINA Giuseppe	P	
8) MAGGIORE Gino	P		18) GRECO Michele	P	
9) UMANA Nicolò	P		19) TRAMONTANA Sebastiano	P	
10) CANTARELLA Paolo	P		20) RAGUSA Vito		A

ASSEGNATI N° <u>20</u>
IN CARICA N° <u>20</u>

PRESENTI N° <u>18</u>
ASSENTI N° <u>2</u>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Carrozza Nicola nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott. Calaforo Fiorenzo la seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i signori: Eremita Ruscica - Pirrello - Greco

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n°48, art. 1, Comma 1, lettera i) hanno espresso parere come da allegato.

- **PREMESSO** che con deliberazione di c.c. n°92 del 13.07. 1993 venne adottato il regolamento per la disciplina dei contratti, a norma dell'art. 59 comma 1 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
- **CHE**, per effetto della decisione del CO.RE.CO Centrale di Palermo, prot. N°2606/2367, espresso in data 22.09.1993, questo Ente ha adeguato il predetto Regolamento comunale alle prescrizioni impartite, giusta deliberazione di C.C. N°123 del 18.10.1993;
- **CHE**, con deliberazione del Commissario Straordinario n°45 del 10.03.1994 è stato ulteriormente integrato il Regolamento comunale in argomento, con riferimento al disposto art. 13 e 14 che riguarda la composizione delle Commissioni di Gara per l'appalto di opere pubbliche, forniture di beni e servizi;
- **VISTO** l'art. 51 comma 3 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni il quale ha disposto che sono attribuite ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità delle procedure d'appalto;
- **VISTI** gli artt. 12, 2° comma e 19 della L.R. 4/96 e successive modifiche ed integrazioni, i quali consentono l'affidamento a trattativa privata di lavori pubblici e fornitura di beni e servizi;
- **CONSIDERATO** che per effetto delle superiori disposizioni legislative occorre ulteriormente adeguare il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Con votazione unanime, resa per alzata di mano, dai n.18 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di modificare ed integrare il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di cui in premessa, così come in appresso indicato:

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

ART. 13

Commissioni di Gara per appalti di lavori pubblici e forniture di beni e servizi

Le Commissioni per le gare di appalto di lavori pubblici, sono quelle previste dagli artt. 8 e seguenti della L.R. N°10/93, ai quali si fa rinvio.

Fino alla costituzione ed all'insediamento delle commissioni di cui al comma precedente, le Commissioni di gara per appalti di lavori, forniture di beni e servizi, da affidare mediante pubblico incanto e trattativa privata, sono costituite come segue:

- Per appalti di importo superiore a 25.000 euro, da tre dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge 08.06.1990 n°142;
- Per appalti di importo inferiori a 25.000 euro, dal dirigente incaricato delle predette funzioni, responsabile del settore o area cui compete il servizio per il quale viene espletato l'appalto e da due dipendenti, preferibilmente dal medesimo settore od area, nominati dallo stesso, appartenenti a Categoria non inferiore alla "C" (ex VI qualifica funzionale)

Le predette Commissioni sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la Commissione decide a maggioranza.

Le funzioni di Presidente della Commissione di gara spettano al dirigente del settore o area cui compete il servizio per il quale viene espletato l'appalto, o in caso di sua assenza, da un funzionario appartenente allo stesso settore od area, di livello pari od immediatamente inferiore,

comunque non al di sotto della Categoria "C" (ex VI qualifica funzionale), incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3, legge n°142/90.

Al Presidente della Commissione è affidato il verbale di gara, e tutti gli atti ad esso inerenti, necessari per le ulteriori procedure amministrative per l'affidamento dei lavori, beni o servizi, di cui è personalmente responsabile.

I provvedimenti costitutivi delle Commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.

2. L'articolo 14 è soppresso.

3. L'articolo 65 è sostituito come segue:

ART. 65

La trattativa privata

La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando, dopo aver interpellato, se ciò sia ritenuto conveniente, più persone o ditte, si tratta con una di esse.

Per importi fino a 2.500 Euro è consentito il ricorso alla trattativa privata con una sola ditta.

Per importi da 2.501 a 25.000 Euro è consentito il ricorso alla trattativa privata con almeno cinque ditte.

Per importi superiori a 25.000 Euro è consentito il ricorso alla trattativa privata con almeno dieci ditte.

Il Presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Quercia Udiade

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Carullo Rosanna

IL SEGRETARIO GENERALE

Jury

Il Sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n°3 dicembre 1991, n°44

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 27 FEB. 2000 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Con lettera n° _____ in data _____, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni: **COMUNE DI MILITELLO VAL CATANIA** Provincia di Catania

- Sezione Centrale sedente in Palermo (art. 17, commi 1 e 3);
- Sezione Provinciale di Catania (Art. 17, comma 2);

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Messo Comunale **Certifico di aver pubblicato per ogni effetto di legge all'albo pretorio di questo comune il presente atto a datare dal 30/03/2000**

Il Messo Comunale
IL MESSO NOTIFICATORE
Antonino Varchitta
Dalla Residenza Municipale li: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Militello VC il 18 APR 2000



IL SEGRETARIO

IL MESSO NOTIFICATORE
Antonino Varchitta

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n°44, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27 FEB. 2000 al 12 MAR. 2000 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestanti:

E' diventata esecutiva il giorno _____

- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO:
- Dell'atto (art. 18, comma 6)
- Dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 18 comma 9).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li _____

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Centrale di Palermo

Prot. N. PE2/882 seduta del 8-3-2000

Visto,

IL DIRIGENTE SUPERIORE



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ... 140del Reg.	OGGETTO:Regolamento per la disciplina dei contratti. Modifica art. 13.
Data 25/11/2005	

L'anno duemilacinque il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessioneordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Scirè Calabrisotto Antonio	X		Di Giorgi Bernardo	X	
Lo Bianco Salvatore		X	Greco Michele	X	
Straniero Paolo	X		Messina Nicoletta	X	
Carrera Nulla Nicola		X	Russotto Arturo		X
Oliva Salvatore		X	Caruso Sebastiana		X
Lisciandrano Antonio		X	Mellone Nicolò		X
Coniglione Carmelo	X		Marino Salvatore	X	
Partenope Salvatore	X		Barone Angelo	X	
Renda Salvatore	X		Placenti Grazia	X	
Fucile Giuseppe	X		Licciardino Sebastiano	X	
Assegnati n.	20		TOTALI	13	7
In Carica n.	20				

Presiede il sig. Dott. Fucile Giuseppe nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Salvina Cirnigliaro con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:Renda, Straniero e Messina

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
 - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale n. 48/1991, e successivamente modificato con l'art. 12, comma 1.della L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere come da allegato;

Visto l'attestato del Responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 3/12/1991, come da allegato;

Il Presidente passa alla trattazione del 8° punto posto all'O.d.G. avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dei contratti. Modifica art. 13".

Il Presidente invita il Consiglio a votare la proposta di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

- Vista la delibera n. 109 del 25/11/2005 con la quale è stata revocata la delibera consiliare n. 79 del 11/10/2005;
- Vista la nota del Capo Area Servizi Tecnici Prot. n° 3648 del 30/09/2005, dalla quale si evince la difficoltà ad espletare le gare d'appalto soprattutto nell'ambito dei lavori pubblici;
- Considerato che occorre modificare l'Art. 13 Capo III Sez. I del Regolamento per la Disciplina dei Contratti.

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di modificare l'Art. 13 del succitato Regolamento rimodulandolo nel seguente modo:

ART. 13

Commissioni di gara per appalti di fornitura beni e servizi nonché di lavori.

1. Le Commissioni di Gara sono costituite con provvedimento del Capo Area del Settore competente alla Gara per l'espletamento delle procedure relative ai metodi di gara previsti nei limiti indicati dalla Legge n. 109/94 come recepita con LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003.
2. Anche per le Gare efferenti la fornitura di beni e servizi, la competenza della costituzione delle Commissioni di Gara sono attribuite al Capo Area del Settore competente.
3. Le Commissioni di Gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.
4. Le funzioni del Presidente sono attribuite al Capo Area o in caso di suo impedimento, al suo sostituto, di Cat. D, nominato con provvedimento dallo stesso Capo Area nell'ambito del suo stesso Settore.
5. La nomina dei componenti la Commissione di Gara è di competenza del Responsabile dell'Area Funzionale, detta nomina dovrà prevedere la utilizzazione dei funzionari in possesso sia della Categoria D sia della Categoria C.
6. E' membro della Commissione un Funzionario del Settore che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'espletamento dell'appalto.
7. I provvedimenti costitutivi delle Commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la Gara. I provvedimenti di modifica delle Commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro i termini utili per l'espletamento delle procedure di gara. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati dal Segretario Comunale al Sindaco.

8. Il Presidente della Commissione comunica immediatamente al Sindaco l'esito della Gara e affida al Funzionario dell'Ufficio proponente il verbale della Gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to DR. GIUSEPPE FUCILE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SE. ING. CARABRILLO ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Salsano Carmelo

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44,

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12 DIC. 2005..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma uno),

Con lettera n..... in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni:

- sezione centrale sedente in Palermo (art. 17, commi uno e tre),
- sezione provinciale di Catania (art. 17, comma due),

PERCHE'

- è soggetta al controllo per legge (art. 15, comma uno),
- ne ha fatto richiesta la stessa giunta comunale (art. 15, comma due),
- ne ha fatto richiesta un quarto dei consiglieri (art.15, comma due).

IL MESSO COMUNALE

f.to.....

E' copia conforme all'originale.

Li,.....

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Calogero Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12 DIC. 2005..... al 26 DIC. 2005..... come previsto dall'art. 11 L.R. n. 44/91, a seguito degli adempimenti sopra attestati,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 7.2 DIC. 2005.....

- Decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
 - dell'atto deliberativo (art. 18, comma sei),
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, comma uno e due) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma nove).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Calogero Giordano

Dalla Residenza Municipale, Li.....